



Sentenza n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13695/M del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 30.09.2024 proposto da

[OMISSIS] [Omissis], nato a **[Omissis]** (**[Omissis]**), il **[Omissis]**, C.F. **[OMISSIS]** e residente in **[Omissis]** (**[Omissis]**), in **[Omissis] [Omissis] [Omissis]**, **[Omissis] [Omissis]**, n. **[Omissis]**, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Celli, presso il cui studio in Roma, via Luigi Rizzo 72, è elettivamente domiciliato

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura

	Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;	
	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del Presidente	
	<i>pro tempore</i> , con sede in Via Ciro il Grande, 21, Roma;	
	Visto il ricorso introduttivo e le memorie depositate;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Il sig. [Omissis] ha agito per il riconoscimento del proprio diritto alla	
	rivalutazione della pensione, lamentando il mancato riconoscimento	
	dell'adeguamento della stessa derivante dall'applicazione dell'art. 1, cc.	
	309 e 310 della l. n. 197/2022, disposizione di cui ha denunciato il	
	contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 53 Cost., nonché con l'art. 21 della	
	Carta dei diritti di Nizza per violazione del principio di non	
	discriminazione in base all'età.	
	II. INPS non ha inviato alcuna memoria di costituzione.	
	III. All'udienza del 27 giugno 2025 le parti non sono comparse.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	I. Il ricorso è improcedibile, non risultando agli atti alcuna prova	
	dell'avvenuta notifica alle parti resistenti, a cura del ricorrente, del	
	decreto di fissazione dell'udienza e del ricorso.	
	II. Come noto, l'art. 155, c. 3 c.g.c. dispone che il ricorrente è tenuto a	
	notificare all'amministrazione resistente il decreto di fissazione	
	dell'udienza, unitamente al ricorso depositato presso la segreteria della	
	Sezione, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto	
	stesso. Conseguentemente, la notifica del ricorso e del decreto di	
	2	

	fissazione dell'udienza assolve alla funzione di consentire	
	l'instaurazione del contraddittorio e del corretto rapporto processuale.	
	Ove la parte resistente non si costituisca e il giudice rilevi un vizio	
	comportante la nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 155, c. 8,	
	questi fissa una nuova udienza ed un termine perentorio per il rinnovo	
	della notificazione. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso	
	non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il	
	giudice provvede a norma dell'articolo 93, ordinando la cancellazione	
	della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del giudizio. Tuttavia,	
	le ipotesi di nullità della notificazione divergono da quelle di	
	inesistenza, dovendo la dicotomia nullità/inesistenza essere ricondotta	
	alla bipartizione tra l'atto e il non atto (cfr. Cass., SS.UU., sentenze n.	
	14916/2016, n. 14917/2016). Come recentemente puntualizzato dalla	
	Corte di Cassazione, <i>“La categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel</i>	
	<i>nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto</i>	
	<i>ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche</i>	
	<i>essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di</i>	
	<i>un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e,</i>	
	<i>per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli</i>	
	<i>altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale</i>	
	<i>sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della</i>	
	<i>costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità,</i>	
	<i>o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata</i>	
	<i>spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice”</i> (ord. n.	
	24329/2024). Conseguentemente, in caso di mancanza della	
	3	

	notificazione o della sua prova, integrandosi un'ipotesi di inesistenza,	
	non è possibile procedere ai sensi dell'art. 155, c. 8 al rinnovo della	
	notifica, ipotesi, come anticipato, prevista nei soli casi di nullità (cfr. Sez.	
	giur. Abruzzo, sent. n. 22/2023).	
	III. Nel caso in esame, non si è perfezionata la sequenza processuale	
	prevista dall'art. 155, c. 5 c.g.c., per totale mancanza materiale (o della	
	prova documentale) della notifica del ricorso introduttivo del giudizio,	
	benché depositato in segreteria, e del decreto di fissazione udienza alle	
	parti resistenti – nemmeno costitutesi - per cui il rapporto processuale	
	non risulta validamente instaurato (negli stessi termini, cfr. sez. giur.	
	Molise, sent n. 20/2018; sez. giur. Puglia, n. 37/2022 e 208/2023; sez.	
	giur. Calabria n. 42/2025).	
	IV. In applicazione dell'art. 31, c. 3, c.g.c., le spese sono integralmente	
	compensate tra le parti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, in	
	composizione monocratica, con funzione di Giudice delle Pensioni,	
	definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso nei	
	termini di cui in motivazione. Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.	
	Il Giudice	
	Elisabetta Conte	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il	
	4	

	per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	DECRETO	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della	
	Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo	
	52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	Il Giudice	
	Elisabetta Conte	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositato in Segreteria il	
	per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	In esecuzione del decreto del giudice monocratico, in caso di diffusione:	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	5	